Università di Pisa direzione servizi per la didattica e gli studenti

Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella



IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;
- VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
- VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003 n. 53";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64 co. 4 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133";
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 "Regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 co. 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in particolare, l'art. 1, comma 189, in forza del quale "in attuazione dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università e il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove d'accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello



nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi su programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa";

- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, "Modifiche al DM 987/2016;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modificazioni;
- VISTA la delibera n. 155 dell'8 giugno 2010, con cui il Senato accademico ha approvato i termini e le modalità di partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTO il decreto rettorale n. 15243 del 2 maggio 2013, con cui si modificano le modalità di presentazione della richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTA la nota ministeriale n. 7108 del 13 marzo 2021 relativa alla richiesta di definizione del potenziale formativo dei corsi programmati a livello nazionale per l'a.a. 2021/2022;
- VISTE le disposizioni ministeriali "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022";
- VISTA la nota ministeriale del 25 febbraio 2021 "Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato a.a. 2021/2022";
- VISTO il provvedimento d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere n. 22 del 18 marzo 2021, ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 94 dell'8 aprile 2021, con cui si propone per l'a.a. 2021/2022, il numero massimo di studenti iscrivibili al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria*, e i membri della commissione giudicatrice;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 79 del 1° aprile 2021, che esprime parere favorevole in ordine alla proposta del numero di posti da bandire per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria* per l'a.a. 2021/2022, così come proposto dal Dipartimento interessato;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 23 aprile 2021 che, acquisito il parere del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2021/2022;
- VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 Suppl. Ordinario n. 17) e, in particolare, l'allegato 18 recante: "Linee Guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/2021";
- VISTO il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19" (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);
- VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) e, in particolare, l'art 16;
- VISTO il decreto rettorale n. 797/2021, inerente le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali; VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 724 del 21 giugno 2021 "Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria a.a. 2021/2022";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 726 del 24 giugno 2021 con cui è stato determinato il numero massimo di studenti iscrivibili al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2021/2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 733 del 25 giugno 2021 con il quale è stato determinato il contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto,



iscrivibili al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico *Scienze della formazione primaria* per l'a.a. 2021/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 233 del 10 giugno 2021, che ha stabilito per l'a.a. 2021/2022 le modifiche da apportare al Regolamento sulla contribuzione degli studenti a.a. 2020/2021;

CONSIDERATO CHE tali modifiche non hanno interessato gli importi dovuti come tassa concorsuale che per i concorsi ad accesso programmato nazionale è quindi fissata nella misura di € 60,00;

RITENUTO NECESSARIO emanare il bando di concorso per l'ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85) per l'a.a. 2021/2022;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno accademico 2021/2022 è emanato il bando, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Scienze della formazione primaria** (classe LM-85) e per il numero di posti indicati nel bando, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all'ammissione, sono stabiliti nel bando.

ART. 3

La commissione giudicatrice è così costituita:

Commissione d'esame	Membri supplenti
prof. Pietro Di Martino (<i>Presidente</i>), prof.ssa Cecilia Iannella, prof.ssa Silvia Bruti, prof. Andrea Angius, prof.ssa Paola Zamperlin.	prof.ssa Anna Ethelwyn Baccaglini-Frank (Presidente supplente) prof. Fabio Dei, prof.ssa Vanessa Domenici, prof. Sergio Giudici
Dott.ssa Margherita Cozzupoli (segretario)	sig.ra Michela Salvini (segretario supplente)

ART. 4

Le commissioni di vigilanza saranno nominate con apposita disposizione.

IL RETTORE Prof. Paolo Maria Mancarella

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse





Ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Scienze della formazione primaria**

Per l'anno accademico 2021/2022, ai sensi del <u>decreto ministeriale n. 724 del 21 giugno 2021</u>, del <u>decreto ministeriale n. 726 del 24 giugno 2021</u> e del <u>decreto ministeriale n. 733 del 25 giugno 2021</u> è bandito il concorso per l'ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85), per il numero di posti indicato:

posti	tipologia di posto
89	riservati a cittadini dell'Unione Europea e non comunitari equiparati ¹
2	riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto di cui 1 riservati a candidati aderenti al progetto Marco Polo ²

I cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto e quelli aderenti al progetto Marco Polo che nella domanda di preiscrizione, presentata presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, hanno indicato uno dei due corsi di studio in tabella, saranno iscritti alle selezioni d'ufficio.

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini non comunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari equiparati, al termine della procedura ministeriale di riassegnazione dei posti a livello nazionale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito, secondo quanto stabilito nella circolare MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022".

DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi al concorso **entro** le ore 12,00 del 27 agosto 2021, unicamente online dal sito internet https://www.studenti.unipi.it secondo le istruzioni indicate.

Dopo le ore 12,00 del 27 agosto 2021 non è più possibile iscriversi al concorso.

¹ In base all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall'art. 26 della L. 30 luglio 2002 n. 189 "è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,

agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,

⁻ agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,

⁻ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio»

Sono altresì equiparati agli studenti italiani:

^{- &}quot;...i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino";

⁻ i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio.

Sono equiparate altresì tutte le altre categorie indicate nelle <u>Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022.</u> In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest'ultima.

² Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nella nelle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022.



Il candidato può indicare il possesso di una certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di livello almeno B1³ del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da <u>Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua di cui all'articolo 2 del DM 7 marzo 2012</u>. Nella procedura on line dovrà caricare la certificazione del titolo posseduto oggetto di valutazione, specificando nel campo "Titolo" il livello posseduto (B1, B2, C1 o C2). La certificazione dovrà essere obbligatoriamente inserita e allegata contestualmente alla domanda di ammissione tramite l'apposita procedura informatica, pena la non valutazione della stessa.

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di "avvenuta iscrizione al concorso". Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato in grado di esibirla.

Il candidato deve inoltre pagare, entro il **27 agosto 2021, la tassa concorsuale di € 60,00**, seguendo le istruzioni indicate nel portale http://matricolandosi.unipi.it. Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale.

Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato, anche se ciò derivi da cause imputabili all'istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso.

La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ

Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999, L.118/1971, L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili⁵ e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, entro il 27 agosto 2021, presentare istanza⁶ unicamente online tramite il sito internet http://ausili.adm.unipi.it/.

La documentazione allegata all'istanza sarà sottoposta all'Unità medico legale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

Sulla base della relazione dell'Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide in merito, di concerto con la Commissione di concorso.

CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA

Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che intenda richiedere ausili⁵ e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, entro il 27 agosto 2021, presentare istanza⁶ unicamente online tramite il sito internet http://ausili.adm.unipi.it/.

La documentazione allegata all'istanza sarà sottoposta all'Unità medico legale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

4 Solo per i pagamenti dall'estero è possibile effettuare un versamento sul conto corrente bancario intestato a Università di Pisa - presso Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo - Via Tosco Romagnola 101/A Fornacette (PI), CODICE IBAN: IT2700856270910000011156460, CODICE BIC/SWIFT: BCCFIT33. In questo caso, nella causale devono essere riportati nome e cognome del candidato e il concorso a cui si è iscritto. La ricevuta del pagamento estero deve essere inviata via e-mail a concorsinumerochiuso@unipi.it.

5 Spazio/aula dedicata, calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore individuato dalla Commissione con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, affiancamento di tutor per la lettura delle domande e la registrazione delle risposte. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

6 All'istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale http://ausili.adm.unipi.it/, la relativa certificazione medica, in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualisasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l'aggiornamento a causa della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L'ateneo si riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà ripristinata, l'integrazione della documentazione.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

³ La Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", è rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012 n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale MIUR, a condizione che la certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'art. 1 del predetto Decreto.



Sulla base della relazione dell'Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide in merito, di concerto con la Commissione di concorso.

PROVA CONCORSUALE

La prova consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare quella corretta.

I quesiti vertono sugli argomenti definiti <u>nell'allegato A del decreto ministeriale n. 724 del 21 giugno</u> <u>2021</u> e sono così distinti: 40 di competenza linguistica e ragionamento logico, 20 di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, 20 di cultura matematico-scientifica.

PUNTEGGIO

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 80 punti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata

Ai fini della valutazione della preparazione iniziale, e quindi dell'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), la prova sarà effettuata anche nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore al numero dei posti messi a concorso.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La prova si svolgerà il 16 settembre 2021 alle ore 11.00

Il luogo in cui si svolgerà la prova sarà pubblicato **entro il 25 agosto 2021** su http://matricolandosi.unipi.it.

La durata della prova è di 150 minuti.

Il candidato è tenuto a presentarsi entro le ore 8,30 per le operazioni preliminari, munito di:

- documento di riconoscimento valido a norma di legge;
- scheda per l'ingresso composta da n. 2 pagine disponibile dal 3 settembre 2021.

 Detta scheda sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione dei propri dati personali e sarà scaricabile al seguente indirizzo http://test-ingresso.adm.unipi.it/ accedendo all'area riservata con le credenziali utilizzate per l'iscrizione al concorso.

In considerazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale l'università assicura, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa emergenziale.

Sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula/settore d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula/settore il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti, manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta in possesso dei candidati.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e comporta la non determinazione del punteggio.

GRADUATORIA

Nell'ambito dei posti disponibili per l'immatricolazione, sono ammessi i candidati comunitari e non comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.



Sono idonei all'ammissione i candidati appartenenti a tutte le predette categorie che abbiano ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a 55 punti (55/80). I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la definizione di una ulteriore graduatoria. In tal caso predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80.

Per i candidati dichiarati idonei il punteggio del test è integrato, in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012 n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale MUR, a condizione che la certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'art. 3 del predetto Decreto, secondo il seguente punteggio:

- B1 punti 3
- B2 punti 5
- C1 punti 7
- C2 punti 10

Il possesso di diploma di laurea magistrale nella relativa lingua straniera è valutato corrispondente al livello C1 ⁷.

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

La Commissione concorsuale valuta le certificazioni allegate in fase di presentazione on line della domanda di ammissione, e attribuisce i relativi punteggi.

L'Università sulla base del punteggio totale redige, due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari equiparati e l'altra per i candidati non comunitari residenti all'estero.

I candidati sono inseriti nella graduatoria in ordine decrescente di punteggio totale ottenuto.

Saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili.

In caso di parità di punteggio totale, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di:

- a) competenza linguistica e ragionamento logico;
- b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c) cultura scientifico-matematica.

In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e successivamente quello anagraficamente più giovane.

Le graduatorie saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'Università di Pisa http://alboufficiale.unipi.it e su http://matricolandosi.unipi.it.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a prendere visione della graduatoria nel modo predetto.

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

AMMISSIONE AL TERZO ANNO PER I LAUREATI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19

Per l'a.a. 2021/2022 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, d.m. del 9 maggio 2018 n. 378, accertati dall' università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo o al secondo anno, ove non abbiamo i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.

⁷ Decreto Ministeriale prot. n. 3889 del 7 marzo 2012 art. 4, comma 1.



IMMATRICOLAZIONE

SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il 24 settembre 2021.

L'elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, è pubblicato sul sito http://matricolandosi.unipi.it secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.

Pubblicazione elenco subentranti	Termine per l'immatricolazione
27 settembre 2021	30 settembre 2021
1° ottobre 2021	6 ottobre 2021
7 ottobre 2021	12 ottobre 2021
13 ottobre 2021	18 ottobre 2021
19 ottobre 2021	22 ottobre 2021

Il 19 ottobre 2021, con la pubblicazione dell'elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.

La graduatoria si chiude alla data del **31 dicembre 2021**. Dopo tale data l'Università di Pisa non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.

Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento della graduatoria, saranno messi a disposizione per coloro che abbiano effettuato la prova per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, per l'anno accademico 2021/2022, in altre sedi universitarie e siano stati dichiarati idonei, oppure che abbiano sostenuto il test d'ingresso presso l'Università di Pisa ma non abbiano accettato il posto nei termini previsti. Le richieste saranno accolte in ordine di presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le modalità di presentazione e il numero dei posti vacanti saranno pubblicati sul sito internet https://matricolandosi.unipi.it.

IMMATRICOLAZIONE PROCEDURA

Le modalità di immatricolazione saranno pubblicate sul portale Matricolandosi http://matricolandosi.unipi.it.

LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri corsi di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al mantenimento del posto fino 31 dicembre 2021.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dal candidato verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della loro gestione informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell'immatricolazione.

I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie istanze all'indirizzo email concorsinumerochiuso@unipi.it.



L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link www.unipi.it nella sezione "Trattamento dei dati personali degli studenti".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Stefania Milella.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su http://matricolandosi.unipi.it.

Per informazioni: concorsinumerochiuso@adm.unipi.it